



*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

Dipartimento per il coordinamento amministrativo
*Ufficio per la concertazione amministrativa
e il monitoraggio*

Presidenza del Consiglio dei Ministri

DICA 0000174 P-4.8.2.8
del 03/01/2018



18571607

Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare

- Ufficio di gabinetto
segreteria.capogab@pec.minambiente.it
- Ufficio legislativo
UfficioLegislativo@pec.minambiente.it
- Direzione Generale per le valutazioni e le autorizzazioni ambientali
dgsalvaguardia.ambientale@pec.minambiente.it

Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

- Ufficio di gabinetto
mbac-udcm@mailcert.beniculturali.it
- Ufficio legislativo
mbac-udcm.ufficiolegislativo@mailcert.beniculturali.it
- Direzione Generale archeologia belle arti e paesaggio
mbac-dg-abap@mailcert.beniculturali.it

Oggetto: decreto di pronuncia di compatibilità ambientale relativo al Progetto impianto pilota geotermico denominato “**Torre Alfina**” nel Comune di Acquapendente (VT). Procedura prevista dall'articolo 5, comma 2, lettera *c-bis*), della legge n. 400 del 1988.
Trasmissione delibera.

Si rende noto che il Consiglio dei ministri, nella seduta del 22 dicembre 2017, ha deliberato che non sussistono le condizioni per la realizzazione del progetto di un impianto pilota geotermico denominato “**Torre Alfina**” nel comune di Acquapendente.

Si trasmette, per il seguito di competenza, copia della citata deliberazione.

IL CAPO DELL'UFFICIO
Caplo Notarnuzi



5623

Presidenza del Consiglio dei Ministri

IL CONSIGLIO DEI MINISTRI

NELLA RIUNIONE DEL

22 DICEMBRE 2017

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante "Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ed in particolare l'articolo 5, comma 2, lett. c-bis, concernente contrasti tra amministrazioni";

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante "Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59";

VISTO il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio";

VISTA la nota n. 23585 del 6 ottobre 2017, con la quale il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nell'ambito del procedimento di valutazione di impatto ambientale relativo al progetto di un impianto pilota geotermico denominato "Torre Alfina", sito nel Comune di Acquapendente (VT), con potenza di 5 MW e senza emissioni in atmosfera, proposto da ITW&LKW Geotermia Italia S.p.A, a seguito del parere negativo espresso dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo reso con la nota n. 22210 del 31 luglio 2017, ha chiesto di attivare la procedura prevista dall'articolo 5, comma 2, lett. c-bis), della legge 23 agosto 1988 n. 400, che prevede che *"il Presidente del Consiglio dei Ministri può deferire al Consiglio dei Ministri, ai fini di una complessiva valutazione ed armonizzazione degli interessi pubblici coinvolti, la decisione di questioni sulle quali siano emerse valutazioni contrastanti tra amministrazioni a diverso titolo competenti per la definizione di atti e provvedimenti"*;

RILEVATO che l'impianto geotermico previsto nel progetto dovrebbe essere collocato nelle vicinanze di pozzi preesistenti, realizzati da ENEL negli anni settanta dello scorso secolo, e dovrebbe essere costituito da cinque pozzi produttivi per l'estrazione del fluido geotermico, e da quattro pozzi in cui sarà reiniettato il fluido utilizzato; che si prevede, inoltre, la realizzazione di una centrale elettrica, nella preesistente cava, denominata "Le Greppe", con utilizzo del ciclo *Organic Rankine Cycle* (ORC), con interrimento delle tubazioni che collegano i pozzi alla centrale nonché la realizzazione di un elettrodotto a media tensione (20kV) di 6 km fino alla cabina ENEL di Acquapendente;

VISTO il parere n. 2490 rilasciato in data 2 agosto 2017 dalla Commissione tecnica di verifica per l'impatto ambientale - VIA e VAS del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che ha espresso giudizio positivo di compatibilità ambientale sul progetto in esame;



EVIDENZIATO che, in relazione a tale decreto di vincolo, la Soprintendenza per la provincia di Viterbo e l'Etruria meridionale e il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo



Presidenza del Consiglio dei Ministri

hanno espresso parere negativo di compatibilità ambientale, rispettivamente con nota n. 15559 del 27 giugno 2017 e con nota n. 22210 del 31 luglio 2017;

RILEVATO che, nel parere citato, il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo ha, in particolare, evidenziato che: il comprensorio interessato dal progetto costituisce un insieme di rilevante valenza paesistica, frutto dell'armonica integrazione fra natura e opere dell'uomo; che l'altopiano rappresenta uno degli ultimi esempi regionali di realtà agricola in equilibrio con l'ambiente, che si è mantenuta integra e che si coniuga con la valenza archeologica, essendo il comprensorio dell'Alfina interessato da presenze umane dalla preistoria al pieno medioevo ed oltre; che, pertanto, le soluzioni prospettate per la realizzazione dell'elettrodotto di collegamento fra l'impianto geotermico e la cabina elettrica, aerea o interrata, tagliano zone di elevata sensibilità paesaggistica e che, inoltre, l'inserimento dell'impianto *Organic Rankine Cycle* (ORC) di trasformazione dell'energia geotermica all'interno della cava "Le Greppe" risulta in contrasto con il recupero ambientale e paesaggistico dell'area;

RILEVATO che il Consiglio di Stato, Sezione VI, con la sentenza 1° dicembre 2015, n. 914 ha riformato la pronuncia del TAR per il Lazio n. 10436 del 2015, con cui era stato accolto il ricorso avverso il vincolo ministeriale presentato dal proponente il presente progetto di impianto pilota geotermico, affermando che la dichiarazione di notevole interesse pubblico degli immobili e delle aree, di cui agli articoli 136 e 140 del Codice dei beni culturali, adottata dal Ministero per i beni e per le attività culturali e del turismo, diviene parte integrante del Piano paesaggistico di cui all'articolo 135 del Codice e non è suscettibile di rimozione o modifiche nel corso del procedimento di redazione o revisione del piano stesso;

VISTO il verbale della riunione di coordinamento istruttorio, che si è tenuta il 30 novembre 2017 presso il Dipartimento per il coordinamento amministrativo della Presidenza del Consiglio dei ministri, con la partecipazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, al fine di procedere ad un approfondimento congiunto delle posizioni espresse riguardo all'impianto in esame;

CONSIDERATO che, nell'ambito della predetta riunione, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ha confermato la posizione favorevole al progetto e la condivisione del parere reso dalla Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale - VIA e VAS, secondo la quale il progetto è coerente con gli obiettivi di politica energetica europea, con il Piano energetico nazionale e con quello regionale del Lazio, né risulterebbero interferenze con i territori boscati, né il progetto costituirebbe in alcun modo un intervento edilizio, che il vigente Piano territoriale paesistico della regione Lazio non consente;

RILEVATO che il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo ha ribadito la propria contrarietà alla realizzazione del progetto, richiamando le argomentazioni espresse dalla competente Soprintendenza con la citata nota n. 15559 del 27 giugno 2017, in relazione sia al vincolo posto dal D.M. 12 maggio 2011, sia alle norme del Piano territoriale paesistico regionale ed ha chiarito come non sia possibile assegnare specifiche prescrizioni nell'intento di consentire la



Presidenza del Consiglio dei Ministri

realizzazione del progetto perché, anche in tale ipotesi, non si raggiungerebbe la finalità di riqualificazione dell'area, che costituisce l'unico intervento consentito dalle richiamate normative;

VALUTATI gli interessi coinvolti nel procedimento in esame, costituiti, da un lato, dall'opportunità di contribuire alla realizzazione della sperimentazione avviata dal Ministero dello sviluppo economico per promuovere la ricerca e lo sviluppo di nuove centrali geotermoelettriche a ridotto impatto ambientale, con potenza nominale installata non superiore a 5 MW per ciascuna centrale e per un totale complessivo di 50 MW, a norma del decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22, e d'altra parte, dalla necessità di preservare l'area dell'Altopiano dell'Alfina, dichiarata di notevole interesse pubblico dal citato decreto ministeriale 12 maggio 2011;

CONSIDERATO che dall'istruttoria condotta emerge come, pur riconoscendo il basso impatto ambientale della centrale, che non produce emissioni in atmosfera, la realizzazione del progetto in questione risulta in contrasto con le finalità di tutela dell'area e con le finalità di sola riqualificazione, imposta dal richiamato decreto ministeriale 12 maggio 2011 e dal Piano territoriale paesistico regionale della regione Lazio;

RITENUTO, pertanto, nell'esame delle posizioni contrapposte e nell'ambito di una complessiva valutazione ed armonizzazione degli interessi pubblici coinvolti, di condividere l'avviso espresso dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo;

PRESO ATTO dell'istruttoria effettuata e delle osservazioni acquisite;

DELIBERA

che non sussistono le condizioni per consentire la prosecuzione del procedimento di autorizzazione avviato dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare relativo al progetto di un impianto pilota geotermico denominato "Torre Alfina", sito nel Comune di Acquapendente (VT), con potenza di 5 MW e senza emissioni in atmosfera, proposto da ITW&LKW Geotermia Italia S.p.A.

Roma, 22 dicembre 2017

**IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI**